



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D’AMBROSIO
LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PERRONE, TARQUINIO e ZIZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2016

Modifiche al codice penale relative all’introduzione della nuova scriminante
in materia di difesa legittima nei luoghi di privata dimora

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi anni si è registrato un preoccupante incremento della criminalità predatoria ed una conseguente significativa perdita di percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Nel 2013 sono stati denunciati circa un milione e mezzo di furti e ben 44.000 rapine. Per entrambi si registra un aumento rilevante (18 e 22 per cento rispettivamente nel quinquennio 2009-2013), ma l'andamento non è uniforme; tra i furti aumentano del 67 per cento quelli in abitazione, del 18 per cento quelli negli esercizi commerciali.

Tra le rapine risultano in fortissimo aumento, dell'85 per cento, le rapine in abitazione e, in misura minore, quelle in strada (22 per cento), in uffici postali e in esercizi commerciali (16 per cento).

L'anno 2014 non fa che confermare una situazione di sostanziale stazionarietà di tali fenomeni criminosi che caratterizzano l'Italia come uno dei Paesi che registra un tasso d'incidenza significativamente più alto rispetto agli altri Paesi europei.

Questi sono i preoccupanti dati forniti dai rilevamenti ISTAT (BES 2015 e Rapporto 2015) che plasticamente rappresentano l'angoscia e la paura ormai diffusi tra i cittadini italiani.

Quotidianamente leggiamo di abitazioni o esercizi commerciali violati e di persone costrette a difendersi nelle strette maglie del vigente regime giuridico della legittima difesa.

La legittima difesa, come causa di giustificazione, si inserisce nella categoria delle scriminanti, limiti in forza dei quali un fatto

di reato perde la connotazione dell'antigiuridicità, in ragione di una valutazione del legislatore all'evidenza strettamente connessa alla contingenza storica, così come strettamente ad essa lo sono pure i divieti.

Oggi, quindi, è preciso obbligo del legislatore prendere atto del mutato contesto sociale in cui l'influenza della forte crisi economica ha certamente contribuito all'importante aumento di violenti reati di natura predatoria.

Purtroppo l'attuale assetto normativo si è dimostrato inadeguato a tutelare il sacrosanto «diritto alla sicurezza» – peraltro riconosciuto dall'articolo 3 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – inteso, da un lato, come diritto ad una esistenza protetta e, dall'altro, quale *conditio sine qua non* per esercitare altri diritti.

Da queste due considerazioni ne discende che il diritto alla sicurezza è sia un diritto dell'individuo ad una esistenza protetta perché condizione necessaria per esercitare altri diritti sia un interesse dello Stato che, detenendo l'uso esclusivo della forza, deve garantire che tutti gli individui godano dei loro diritti in maniera piena e autonoma.

Attualmente la norma che consente la difesa al cittadino aggredito nel proprio domicilio, la cui inviolabilità si radica nei principi fondamentali della Carta costituzionale, all'articolo 14, è l'articolo 52 del codice penale.

Tale ultima disposizione, al secondo comma (aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2006, n. 59) stabilisce che, nei casi di violazione di domicilio

(articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale), sussiste il rapporto di proporzione se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un'arma legittimamente detenuta idonea a difendere: a) la propria o l'altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non c'è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Dunque, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità del pericolo, dell'offesa ingiusta e della inevitabilità della reazione difensiva, in tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, ha introdotto una presunzione di esistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa che opera quando sia configurabile la violazione del domicilio da parte dell'aggressore, ovvero quando vi sia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza.

Senonché, l'agredito, all'interno del domicilio violato, ove agisca per difendere la propria o l'altrui incolumità è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 52 del codice penale (pericolo attuale, offesa ingiusta ed inevitabilità della reazione difensiva), ed anche a valutare se il malintenzionato intenda offendere solo il patrimonio, fattispecie nella quale gli è richiesto di stabilire anche la ricorrenza del duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione.

In tale ultima ipotesi, quindi, ai fini dell'operatività della scriminante la differenza la fa il comportamento dell'aggressore, che deve essere desistente e deve destare pericolo di aggressione.

Ora, come noto, la disciplina della condotta di desistenza si ricava dall'articolo 56, terzo comma, del codice penale: se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Dunque, per come attualmente è strutturata la norma sulla legittima difesa domici-

liare, la desistenza dell'aggressore non può certo riguardare il reato di violazione di domicilio, poiché la presenza del criminale nel domicilio o nei locali del proprietario (o di chi per lui) sta a significare che tale delitto si è già consumato e, quindi, non vi è più spazio per la desistenza.

Quest'ultima, pertanto, potrà manifestarsi solo per gli ulteriori crimini che normalmente fanno seguito alla violazione del domicilio (furto, rapina, e così via).

Peraltro, poiché la noma richiede l'ulteriore requisito del «pericolo di aggressione», sulla vittima grava il difficile onere di valutare la sussistenza dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità: di conseguenza, a domicilio violato, la reazione a difesa di beni patrimoniali è legittima solo quando non vi sia desistenza, ed anzi, sussista un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito o di altri.

Con il presente disegno di legge s'intende, in primo luogo, caratterizzare la cosiddetta legittima difesa domiciliare come scriminante autonoma e non come ipotesi speciale di legittima difesa.

Tale nuova caratterizzazione implica rilevanti conseguenze sui presupposti dell'attualità del pericolo, dell'offesa ingiusta e della inevitabilità della reazione difensiva.

Il cittadino aggredito nei luoghi indicati dall'articolo 52-bis, introdotto dal presente disegno di legge, infatti, non è tenuto a valutare se l'intruso costituisca o meno un pericolo attuale per sé stesso o altri, ovvero a discernere se questi stia ponendo in essere una condotta di aggressione personale o patrimoniale.

Ed in tale ultimo caso l'agredito è esonerato dal ponderare se l'aggressore stia realmente ponendo in essere una condotta volontariamente desistente, essendo tutte le predette valutazioni umanamente inesigibili, tenuto anche conto della condizione di elevato *stress* emotivo e minorata difesa di

chiunque, inaspettatamente, nel proprio domicilio si trovi a fronteggiare un estraneo ivi introdottosi *contra ius*.

Al contempo, nell'ottica di un più equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti e conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte, ven-

gono tipizzate due ipotesi di desistenza, escludendosi l'operatività della nuova scriminante solo nei casi in cui l'aggressore spontaneamente si allontani ovvero per qualunque fattore esterno alla sua volontà si dia alla fuga.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 52-bis. - (*Difesa legittima nei luoghi di privata dimora*). - Non è punibile chi, nella propria abitazione, o legittimamente presente in altro luogo di privata dimora, ovvero nelle pertinenze di esse, al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo a difendere contro chiunque si introduce nei suddetti luoghi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente, con la violenza o con l'inganno, al fine di commettere altri reati.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto in luoghi ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma non si applicano soltanto qualora l'aggressore volontariamente si sia allontanato, ovvero si sia dato alla fuga».

3. All'articolo 53 del codice penale, primo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

